Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Alle Associazioni e Organizzazioni di categoria del settore oleario

Agli Uffici territoriali ICQRF

e p.c.

alla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie
COPRAS II

alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

alla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea
PIUE IV

alla Direzione generale degli affari generali e del bilancio
AGEBIL IV

MASAF - Segreteria TERR - Prot. Uscita N.0316321 del 10/07/2025

OGGETTO: Registro telematico dell'olio d'oliva. Modalità di gestione dell'olio «*in attesa di classificazione*».

Il registro telematico dell'olio d'oliva, istituito con il DM 23 dicembre 2013 e divenuto operativo il 1° luglio 2015, nella forma attuale costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della filiera olearia, finalizzato al monitoraggio delle singole movimentazioni che avvengono in ogni stabilimento/deposito.

L'esperienza maturata in un decennio di attività di tale strumento ha fatto emergere negli oli «*in attesa di classificazione*» un punto critico nella tracciabilità delle produzioni nazionali.

A titolo di esempio, al 30 giugno 2024 erano ancora giacenti in Italia circa **4.300 tonnellate** di olio che ancora dovevano essere classificati, in una campagna olearia caratterizzata da una forte contrazione della produzione a livello mondiale. Per quanto riguarda la campagna 2024/2025, alla data del 31 maggio risultano in attesa di classificazione circa **3.896 tonnellate**.

Pertanto, **fatti salvi i tempi di registrazione stabiliti** dal DM 23 dicembre 2013[1], ai fini di una più puntuale tracciabilità delle produzioni nazionali, **dalla campagna 2025/2026** gli oli vergini presenti nel registro telematico come «*in attesa di classificazione*» dovranno essere classificati in «olio extra vergine di oliva» o in «olio di oliva vergine» o in «olio di oliva lampante», a seconda del caso, utilizzando il codice operazione "***O0***-*Classificazione*" nel rispetto della tempistica indicata nelle seguenti tabelle:

TUTTI GLI OPERATORI COMPRESI GLI OLIVICOLTORI CON PRODUZIONI > DI 700 Kg			
PERIODO PRODUZIONE OLIO	**TERMINE ULTIMO DI CLASSIFICAZIONE**	**TEMPI DI REGISTRAZIONE**	
		Tempistica	**Termine ultimo di registrazione**
ENTRO IL 31 dicembre	**10 gennaio**	**entro 6 giorni** successivi dalla classificazione	**16 gennaio**[2] per classificazioni effettuate il **10 gennaio**
DAL 1° AL 31 gennaio	**10 febbraio**	**entro 6 giorni** successivi dalla classificazione	**16 febbraio**[3] per classificazioni effettuate il **10 febbraio**
DAL 1° febbraio	**6 giorni** successivi dalla molitura	**entro 6 giorni** successivi dalla classificazione	**6 giorni** successivi dalla classificazione[4]

[1] Le annotazioni devono essere fatte entro il **6° giorno successivo** a quello dell'operazione, giorni festivi compresi. Tuttavia, gli **olivicoltori** che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il **10** di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai **700 kg** per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).

[2] Esempi:
- olio ottenuto il 28/12, classificato il 03/01, termine ultimo di registrazione 09/01
- olio ottenuto il 28/12, classificato il 10/01, termine ultimo di registrazione 16/01

[3] Esempi:
- olio ottenuto l'08/01, classificato il 13/01, termine ultimo di registrazione 19/01
- olio ottenuto il 28/01, classificato il 30/01, termine ultimo di registrazione 05/02
- olio ottenuto il 28/01, classificato il 10/02, termine ultimo di registrazione 16/02

[4] Esempi:
- olio ottenuto l'08/02, classificato il 14/02, termine ultimo di registrazione 20/02
- olio ottenuto il 15/02, classificato il 21/02, termine ultimo di registrazione 27/02
- olio ottenuto il 01/03, classificato il 07/03, termine ultimo di registrazione 13/03

MASAF - Segreteria TERR - Prot. Uscita N.0316321 del 10/07/2025

ESCLUSIVAMENTE PER GLI OLIVICOLTORI CON PRODUZIONI ≤ DI 700 Kg			
PERIODO PRODUZIONE OLIO	**TERMINE ULTIMO DI CLASSIFICAZIONE**	**TEMPI DI REGISTRAZIONE**	
		per classificazioni fatte:	**tempi di registrazione**
ENTRO IL 31 dicembre	**10 gennaio**	**entro il 31 dicembre**	**Max entro il 10 gennaio**
		dal 1° al 10 gennaio	**Max entro il 10 febbraio[5]**
DAL 1° AL 31 gennaio	**10 febbraio**	**entro il 31 gennaio**	**Max entro il 10 febbraio**
		dal 1° al 10 febbraio	**Max entro 10 marzo[6]**
DAL 1° febbraio	**6 giorni successivi dalla molitura**	**entro il mese di molitura**	**Max entro il 10 del mese successivo a quello di molitura**
		entro il 6° giorno del mese successivo a quello di molitura	**Max il 10 del mese successivo a quello di classificazione[7]**

Per quanto riguarda le produzioni ottenute nelle campagne antecedenti a quella del 2025/2026, in deroga alla suddetta tempistica, tutti gli oli in attesa di classificazione

[5] Esempi:
- olio ottenuto il 28/12, classificato il 30/12, termine ultimo di registrazione 10/01
- olio ottenuto il 28/12, classificato il 03/01, termine ultimo di registrazione 10/02
- olio ottenuto il 28/12, classificato il 10/01, termine ultimo di registrazione 10/02

[6] Esempi:
- olio ottenuto l'08/01, classificato il 13/01, termine ultimo di registrazione 10/02
- olio ottenuto il 28/01, classificato il 30/01, termine ultimo di registrazione 10/02
- olio ottenuto il 28/01, classificato il 10/02, termine ultimo di registrazione 10/03

[7] Esempi:
- olio ottenuto l'08/02, classificato il 14/02, termine ultimo di registrazione 10/03
- olio ottenuto il 28/02, classificato il 02/03, termine ultimo di registrazione 10/04

MASAF - Segreteria TERR - Prot. Uscita N.0316321 del 10/07/2025

dovranno risultare **classificati** nel **registro** con la categoria di appartenenza entro il **30 settembre 2025**, **a prescindere dalla data del loro ottenimento.**

È opportuno evidenziare che l'avvenuta classificazione dell'olio «*in attesa di classificazione*» deve essere **contestualmente** seguita dall'aggiornamento della relativa cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio interessati, così come disposto dall'art. 5 bis, comma 1, del DM 23 dicembre 2013[8], indipendentemente dai tempi di registrazione.

Infine, si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DM 10 novembre 2009 e dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013[9], le suddette indicazioni riguardanti la tenuta del registro telematico devono ritenersi a tutti gli effetti obbligatorie. Ne consegue che l'inosservanza delle medesime comporterà per gli inadempienti l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 103 /2016 relativa al mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro telematico;

- il mancato aggiornamento della cartellonistica dei recipienti di stoccaggio comporterà per i trasgressori l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 103 /2016.

Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori ed i centri di assistenza agricola, richiamando l'attenzione degli stessi su quanto sopra rappresentato.

Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente circolare che sarà pubblicata nell'area "Documentazione" del "Portale dell'Olio d'Oliva" ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Oreste Gerini
MASAF
Dirigente
10.07.2025
09:39:01
GMT+02:00

MASAF - Segreteria TERR - Prot. Uscita N.0316321 del 10/07/2025

[8] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del DM n. 4075 dell'8/07/2015. L'art. 5 bis, comma 1, del DM 23/12/2013 recita "*La categoria dell'olio, le indicazioni di cui all'articolo 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'articolo 5, lettere a), b) ed e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013, figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto e riporta inoltre l'indicazione della capacità totale e un codice identificativo*".

[9] L'art. 7, comma 4, del DM 10 novembre 2009 recita " *I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA".* L'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013 dispone che "*I registri di cui al comma 1 sono tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN.*